



CITTÀ DI CAPRANICA
PROVINCIA DI VITERBO
POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CAPRANICA

IL SOTTOSCRITTO OPERATORE P.L. ATTESTA CHE LA PRESENTE
ORDINANZA N. 46/2020, EMESSA DAL SINDACO VIENE
PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL _____
AL _____, NUM. CRON. DI REG. _____/_____
IL VERBALIZZANTE

ORDINANZA N. 46 DEL 9 GIUGNO 2020.

CAPRANICA 9 GIUGNO 2020

OGGETTO: *riapertura aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, giardini pubblici recintati, ed aree verdi non recintate.*

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze nn. 19 del 13/03/2020, 28 del 01/05/2020, n. 30 del 09/05/2020 e n. 34 del 16/05/2020 recanti "*Chiusura aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, giardini pubblici recintati, ed aree verdi non recintate*";

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:

- ↳ con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ↳ con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo, 1°, 10 e 26 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare con il DPCM 17 maggio 2020 sono state in parte armonizzate e in parte rinnovate e modificate, le misure introdotte allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

TENUTO CONTO che il DPCM del 17 maggio 2020, tra le altre misure adottate, ha disposto che: "*L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allegato allo stesso DPCM*";

RILEVATO che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

CONSIDERATO, dunque, che il richiamo a questo principio di autoresponsabilità del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini, all'interno di parchi e giardini pubblici, sulle quali la Città ha continuato a svolgere le attività di manutenzione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature;

RITENUTO che l'utilizzo sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore delle attrezzature da gioco riguarda sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anticontagio (*distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti*) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate alla Polizia Locale;



CITTÀ DI CAPRANICA

PROVINCIA DI VITERBO

POLIZIA LOCALE

VISTE infine, le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali il 22 maggio 2020;

VISTO il D.L. 19 del 25/03/2020 e relativa legge di conversione n. 35 del 22/05/2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO gli art. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

A FAR DATA DALL'11 GIUGNO 2020, LE AREE VERDI ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI BAMBINI, I GIARDINI PUBBLICI RECINTATI, E LE AREE VERDI NON RECINTATE VENGONO RIAPERTE, SECONDO GLI ORARI DI SEGUITO INDICATI:

- ↳ PARCO "CORRADO NICOLINI" DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20,00;
- ↳ PARCO "DEI CASTAGNI" DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 20.00;
- ↳ PARCO "ACCORAMBONI" DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 20.00;

a condizione di un utilizzo responsabile e nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allegato allo stesso DPCM del 17 maggio 2020 e delle nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali il 22 maggio 2020 allegate in stralcio al presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

In particolare, devono essere rispettate le prescrizioni riportate nei seguenti punti:

1. ACCESSIBILITÀ AI PARCHI:

- a. l'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o delle persone che non sono soggette al distanziamento interpersonale;
- b. l'accesso ai bambini al di sotto dei 14 anni o con patologie NPI, fragilità, cronicità, è condizionato dall'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, I bambini fino a 3 anni, devono usare la carrozzina, il passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, deve essere garantito il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
- c. tutte le persone che accedono devono essere dotate di liquido igienizzante per la pulizia frequente delle mani (in particolare all'entrata e all'uscita dal parco) e di mascherine (o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani), se di età superiore ai 6 anni, ad eccezione dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori;
- d. resta chiusa al pubblico l'area attrezzata per l'attività fisica, ubicata all'interno del parco dei Castagni.

2. ACCESSIBILITÀ ALLE AREE GIOCHI ALL'INTERNO DEI PARCHI:

- a. si applicano le prescrizioni di cui al punto 1, con diminuzione dell'età di accesso ai minori di 10 anni;
- b. obbligo da parte degli accompagnatori di auto-monitorare le condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e di promuovere le misure igienico-comportamentali dei bambini e ragazzi;
- c. obbligo da parte degli accompagnatori di garantire l'accesso e l'utilizzo dei giochi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
- d. obbligo di accesso all'area giochi di un solo accompagnatore per ciascun minore, o più minori se appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- e. obbligo da parte degli accompagnatori d'igienizzare le mani del bambino prima e dopo l'uso delle aree gioco;
- f. divieto di consumare cibi e bevande all'interno del perimetro dell'area di gioco;





CITTÀ DI CAPRANICA

PROVINCIA DI VITERBO
POLIZIA LOCALE

3. COMPITI DEL COMUNE:

- a. presenza di personale che assicura l'attività di supervisione dei parchi e delle aree gioco, eventualmente coadiuvato da volontari della Croce Rossa Sezione di Capranica e dai volontari del servizio civile, quest'ultimi indosseranno una pettorina di colore blu con la dicitura "Servizio Civile" in modo da poter essere facilmente identificabile;
- b. manutenzione ordinaria dello spazio e dello stato delle diverse attrezzature presenti nei parchi e nelle aree gioco, con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
- c. verifica che i bambini fino ai 14 anni siano accompagnati da adulti; che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino densità fisiche tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area);
- d. installazione di cartelli/avvisi in adeguato numero di esemplari e posizionati in modo ben visibile presso le aree suddette, affinché gli utenti possano agevolmente prenderne completa conoscenza;
- e. nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni contenute nel presente protocollo sarà contattata, a cura del personale addetto, la polizia locale affinché intervenga per sanzionare e garantire il ripristino delle minime condizioni di fruizione delle aree.

La superficie delle aree di gioco attrezzate dei Parchi: "Corrado Nicolini" e "dei Castagni", contiene i giochi dei bambini (altalene, scivoli, ecc.) e le panchine ad esse adiacenti, ed individuata dalle planimetrie allegate alla presente ordinanza. L'ordinanza n. 34 del 16/05/2020 recante "Chiusura aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, giardini pubblici recintati, ed aree verdi non recintate" è da intendersi revocata.;

Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento, salvo che non costituiscono più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo da € 25,00 ad € 500,00, con il contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il mancato rispetto dell'orario di apertura dei Parchi e delle aree gioco attrezzate recintate e non, salvo che non costituisce più grave reato, sarà punito con la sanzione amministrativa d'importo da € 50,00 ad € 500,00, con il contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

DISPONE

- ↳ di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- ↳ di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza eventualmente assistita da operatori del servizio civile e da volontari;
- ↳ di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, al Servizio Polizia Locale del Comune di Capranica e al Comando Stazione Carabinieri di Capranica.

AVVERTE

L'inosservanza della presente ordinanza da parte degli operatori comporterà la sospensione delle attività di vendita; sarà ordinato lo sgombero dell'area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno dello stesso il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.



IL SINDACO
DOT. PIETRO NOCCHI